

"Federconsumatori Emilia-Romagna APS"

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato codice del terzo settore) e successive modifiche, una associazione con sede in Bologna, Via Del Porto 12, autonoma e democratica di cittadini denominata "Federconsumatori Emilia-Romagna APS" (anche Associazione di Promozione Sociale), da ora in avanti denominata "associazione" struttura regionale federata alla Federconsumatori nazionale, della quale adotta logotipo e simbolo. La sede legale è nel comune di Bologna.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha completa autonomia politica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e giuridica. L'attività politica dovrà essere esercitata nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e secondo le linee generali stabilite dallo Statuto di Federconsumatori Nazionale. L'Associazione ha durata illimitata e può articolarsi in strutture di livello provinciale, interprovinciale e sub-provinciale.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini, propri associati, loro familiari e terzi, nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto della appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell' essere credente o non credente. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

Art. 3

L'Associazione, che opera, in via prevalente, attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'Associazione persegue attività di interesse generale e ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti anche ai sensi dell'art.5 co.1 del Codice del terzo settore quali: la legalità del mercato; la tutela della salute "e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica nonché il recupero e la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi

economici e patrimoniali; la tutela del risparmio"; "il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi"; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente; la tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell'utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale, a titolo esemplificativo, bullismo, azzardopatia e simili; e tutto quanto altro possa ascrivere alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti, risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente, garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
- il contrasto di ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;
- il perseguimento di forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- la promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo

sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;

- la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
- il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;
- la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;
- la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;
- l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione;
- la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;
- la partecipazione alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del terzo settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4

L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, ETS, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

Il regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.

Art. 5

La Federconsumatori è una Associazione senza fini di lucro. Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

delle associazioni di promozione sociale e di volontariato. Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori, né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente ad ogni livello è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell'oggetto sociale.

A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, l'Assemblea dei Soci Regionale potrà deliberare con le maggioranze di cui all'art 13 ultimo comma, deroghe a tale previsione di incompatibilità eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziali seriali. Da tale deroga in conformità con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, è escluso il Presidente della città metropolitana capoluogo di Regione. La deroga, comunque, impedisce l'accettazione di mandati professionali correlati alla attività dello sportello territoriale.

Tutte le strutture dell'Emilia Romagna, entro 24 mesi dalla approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione eliminando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta all'Assemblea dei Soci valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto stabilito dal presente comma, la Federconsumatori, non potrà partecipare con la propria sigla ed il proprio Logotipo e con la denominazione Federconsumatori a competizioni elettorali politiche pena la estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II SOCI

Art. 6

I soci della Federconsumatori possono essere Associazioni, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della associazione, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti. Sempre nei limiti di cui all'art. 35 terzo comma del Codice del Terzo settore.

La domanda di ammissione alla Federconsumatori ed i successivi rinnovi annuali avvengono di norma presso le sedi territoriali provinciali, sub-provinciali o interprovinciali della Associazione. La domanda di ammissione e rinnovo comporta la adesione ai principi costitutivi, quali la elettività della cariche associative ed il libero e democratico diritto al voto, e alle finalità della associazione,

l'impegno da parte del richiedente di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

La ammissione alla Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei.

La consegna della tessera da parte della struttura regionale costituisce valido atto di ammissione alla associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione.

In caso di rigetto della richiesta, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30gg le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60gg dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei probiviri si pronunci sulla propria istanza.

L' ammissione da diritto a:

- partecipare alla fase congressuale ed ad essere informati sulla attività e le iniziative della Associazione ed a controllarne l'andamento;
- eleggere gli organi associativi con l'espressione di un solo voto ed essere eletti negli stessi;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta da pervenirsi almeno 30gg prima.

La quota associativa annua è composta dal costo della tessera e dal versamento, da parte dell'iscritto, della quota prevista dal regolamento. La quota associativa è di spettanza della struttura provinciale, regionale, nazionale. Con apposito regolamento nazionale sarà stabilita la ripartizione della quota associativa annua tra i vari livelli.

Con stesso regolamento sarà regolato il flusso di tutte le risorse che veicolano a tutti i livelli dell'Associazione e dovrà essere stabilito il piano di riparto tra i vari livelli nei quali si articola il sistema Federconsumatori.

Modalità diverse di ammissione da effettuate nei territori sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per mancato rinnovo dell'iscrizione, per morosità, recesso, espulsione, morte.

I soci possono sempre recedere dalla Associazione. Chi intende recedere dalla Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale di competenza che ha rilasciato la tessera. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Art. 8

L'associato, può essere espulso quando contravvenga gravemente alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggiino in qualunque modo o tentino di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

La espulsione sarà operativa solo dopo la comunicazione al socio della relativa delibera.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del presente Statuto.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi della Federconsumatori Emilia Romagna sono:

- L'Assemblea Congressuale dei Soci
- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- L' Ufficio di Presidenza
- L'organo di controllo
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 10

L'Assemblea Congressuale dei Soci è convocata ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci approva secondo i quorum previsti dall'art. 11 del presente statuto, un apposito regolamento per lo svolgimento del congresso regionale e dei congressi territoriali, in conformità alla decisioni assunte dal Direttivo Nazionale, nell'osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo d'iscritti.

L'Assemblea Congressuale è costituita regolarmente da almeno il 50% +1 dei rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee territoriali, subprovinciali, provinciali o interprovinciali, secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nel caso in cui l'assemblea congressuale dei soci debba apportare modifiche al presente statuto, il quorum costitutivo di validità della assemblea congressuale deve essere pari a 3/4 degli aventi diritto e la relativa delibera dovrà essere assunta con il pari al 50% +1 dei presenti.

Resta salva la possibilità di prevedere con il regolamento congressuale diverse modalità di voto.

Il congresso elegge l'Ufficio di Presidenza definendo il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c. composto dal presidente regionale, dai presidenti dei territori e da altri componenti della struttura regionale per un massimo di ulteriori tre membri stabilisce gli obiettivi di politica della Associazione fino al congresso successivo; delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti le modifiche al presente statuto salvo quanto previsto al successivo art. 11; elegge i componenti dell'organo di controllo nel rispetto delle disposizioni previste in materia; i tre componenti del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti; approva l'accordo previsto dall'art. 26 parte 1 o del Regolamento della Unione Europea.

Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza.

L'Assemblea Congressuale dei Soci può essere convocata, a tutti i livelli della Associazione su richiesta di almeno il 25% degli associati nei rispettivi livelli.

Art. 11

L'Assemblea dei Soci, eletto ai sensi dell'art. 10 c. 4 del presente statuto, ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare

l'attività della Federconsumatori sul territorio regionale, attuando gli indirizzi definiti dal Congresso e assumendo iniziative nei confronti di terzi.

Promuove e orienta la negoziazione regionale su temi di interesse generale.

L'Assemblea dei Soci elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea stessa che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

L'Assemblea dei Soci decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina relativi responsabili.

Tra i componenti dell'Assemblea non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Presidenza.

Si avvale del Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Assemblea dei Soci della Federconsumatori nazionale o dai suoi delegati e di rispettare il regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati personali approvato dal medesimo Consiglio.

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti dell'organo di controllo al fine di consentire la operatività degli organi.

L'Assemblea dei Soci può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e nel rispetto dei criteri di rappresentanza definiti nel congresso.

I componenti subentrati negli organi decadono al termine del mandato congressuale.

Nel caso di strutture territoriali che vengono costituite ex novo (avvalendosi di congressi straordinari) dopo la effettuazione del congresso nazionale, i Presidenti delle suddette strutture potranno essere invitati permanenti, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Soci fino al congresso successivo.

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e almeno una volta nel periodo del mandato congressuale convoca l'assemblea regionale dei quadri e dei dirigenti.

L'Assemblea dei Soci approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di maggiore efficacia nei raggiungimenti degli obiettivi

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

dell'Associazione. E' comunque preclusa all'Assemblea dei Soci la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali della Associazione ed alle competenze degli organi tutori.

L'Assemblea dei Soci potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolare difficoltà organizzative e finanziarie.

Spetta l'Assemblea dei Soci verificare la conformità degli statuti territoriali allo statuto nazionale e regionale i quali dovranno contenere l'obbligo delle medesime strutture di avvalersi del Responsabile della Protezione dei dati nominato dall'Assemblea dei Soci della Associazione nazionale o dai suoi delegati e di rispettare il regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati personali approvato dal medesimo consiglio. Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento della associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto, nonché il regolamento sul trattamento dei dati personali nella Associazione.

L'Assemblea dei Soci delibera la convocazione dell'Assemblea Congressuale.

L'Assemblea dei Soci ratifica la delibera di sospensione degli associati comminata dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 12

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione, ad esso è assegnata in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione. Al Presidente compete inoltre la convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque non oltre otto anni e viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

Prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 13

L'Ufficio di presidenza, nominato dall'Assemblea dei Soci, resta in carica per tutto il mandato congressuale e si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza e per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'attività e gestione dell'organizzazione regionale. Essa dovrà formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità indicate dal congresso e dal consiglio direttivo e redigere entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio annuale consuntivo e preventivo mettendolo nei termini a disposizione degli associati. Per le modalità di nomina, funzionamento ed incompatibilità si rimanda al regolamento della associazione.

Art. 14

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo dura in carica tre anni.

Art. 15

Sono organi di giurisdizione interna e di garanzia della "Federconsumatori Emilia Romagna", secondo le rispettive competenze, il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori - aps e il Collegio Statutario di Federconsumatori - aps così come disciplinati e previsti dall'art. 15 e 16 dello Statuto Nazionale di Federconsumatori - APS.

Sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di giurisdizione interna territoriali, laddove esistenti nonché sui ricorsi contro decisioni degli organi regionali o contro le decisioni degli organi territoriali non dotati di Collegio di Probiviri e sulle controversie tra strutture dell'Associazione o tra strutture dell'Associazione e strutture federate deciderà in prima istanza e in via equitativa il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori- APS; in seconda istanza il Collegio statutario di Federconsumatori - APS.

Al Collegio dei Probiviri di Federconsumatori-APS è, altresì, demandato il potere di inchiesta e delibera/irrogazione della sanzione nei riguardi degli iscritti all'associazione in conformità delle regole statutarie.

Art. 16

E' passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo della associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- biasimo scritto
- in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente dell'Assemblea dei Soci, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;
- sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;
- espulsione dalla associazione.

Tali sanzioni dovranno essere erogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo ed alla gravità della infrazione.

In casi di particolare urgenza gravità e delicatezza, l'Ufficio di Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto/a, salvo ratifica successiva, entro non oltre



30gg da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà, in capo all'iscritto/a interessato/a al provvedimento di sospensione cautelare, confermato dall'Assemblea dei Soci, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri regionale che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza ed in via equitativa.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali saranno disciplinate da Regolamento.

TITOLO IV IL PATRIMONIO SOCIALE

Art.17

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori regionale si avvale:

- delle quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici, della provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato e delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche
- di ogni altra entrata proveniente alla Associazione in ragione dei fini perseguiti
- dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'ultimo comma dell'Art 3 del presente Statuto.

L'Ufficio di Presidenza potrà nominare un Amministratore avente la funzione precipua di responsabilità dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità della Associazione e relativi impegni di spesa da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All' Amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere la autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati. L' Amministratore, dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti la economico - amministrativa della associazione.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico del terzo settore e pubblicare sul sito internet il bilancio sociale.

Art. 18

Il patrimonio della "Federconsumatori Emilia-Romagna" come individuato nelle strutture di cui all'art. 2, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

L'Associazione non può distribuire, in nessun caso, tra i propri

fondatori, associati, lavoratori, amministratori, e componenti degli organi associativi anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita della Associazione ed in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art 2 del presente statuto.

Le quote associative della "Federconsumatori Emilia-Romagna aps" sono, a qualsiasi titolo, intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 19

L'esercizio sociale dell' Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all'esame dell'organo di controllo e per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale, dovrà approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile della anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Analogamente dovranno comportarsi le strutture provinciali.

I documenti contabili dovranno essere messi a disposizione dell'organo di controllo e di qualsivoglia organo e/o struttura deputati ad esercitare il controllo amministrativo. Le strutture Provinciali dovranno trasmettere copia del bilancio consuntivo e preventivo alla struttura regionale, la quale provvederà a sua volta a trasmettere alla struttura nazionale, entro 15 giorni dalla loro approvazione, la copia del proprio bilancio regionale e dei bilanci delle strutture provinciali.

Le strutture, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed associati.

TITOLO V SCIoglimento

Art. 20

L'Assemblea dei Soci, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all' Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento può essere deciso soltanto con la convocazione dell'Assemblea congressuale dei soci, composta dai delegati eletti all'ultimo congresso, convocato con delibera dell'Assemblea dei Soci. Per tale decisione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

L'Assemblea Congressuale dei Soci che delibera lo scioglimento della Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio di "Federconsumatori Regione Emilia-Romagna aps", in caso di scioglimento, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività di suddetto ufficio.

La individuazione di tale Ente è demandata all'Assemblea dei Soci e sarà decisa con due terzi dei voti rappresentati.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere deliberata con i due terzi dei voti dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (codice del terzo settore e successive modifiche ed integrazioni) nonché in quanto compatibile con il Codice Civile a cui si fa riferimento.